Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 agosto 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 614.

Istituzione dell'Archivio notarile mandamentale nel comune di Giarre, distretto notarile di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 231 e 232 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Viste le deliberazioni prese dai Consigli comunali di Giarre, Riposto, Sant'Alfio, Fiumefreddo e Calatabiano nelle rispettive adunanze del 3 dicembre 1948, 31 gen-

naio 1949, 6 febbraio 1949, 24 aprile 1949 e 5 maggio 1949, regolarmente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa di Catania, dirette ad ottenere la istituzione in Giarre di un Archivio notarile mandamentale;

Visti i pareri favorevoli alla richiesta istituzione espressi dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania in data 16 febbraio 1950, e dal conservatore capo dell'Archivio notarile regionale della stessa città in data 7 febbraio 1950;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Giarre, distretto notarile di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 43. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1950, n. 615.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772, 1° ottobre 1931, n. 1380, 26 ottobre 1933, n. 2401, 13 dicembre 1934, n. 2423, 1° ottobre 1936, n. 2076, 20 aprile 1939, n. 1067, 1° agosto 1941, n. 893, 26 marzo 1942, n. 330, 5 settembre 1942, n. 1178, 21 gennaio 1943, n. 21 con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735, con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458 e 30 ottobre 1949, n. 1002;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università predetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:

Art. 25. — All'elenco dei corsi di laurea della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene aggiunto quanto appresso:

f) la laurea in scienze biologiche.

Art. 48. — Viene aggiunto il seguente comma:

« Devonsi osservare le seguenti precedenze di esami:

L'esame di « chimica generale ed inorganica 1° » deve precedere ogni altro esame di materia chimica.

L'esame di « fisica sperimentale 1° » deve precedere quella di « esercitazioni di fisica » e di « fisica sperimentale 2° ».

Gli esami di « istituzioni di matematiche 1° » e di « esercitazioni di matematiche 1° » devono precedere l'esame di « fisica sperimentale 2° ».

Gli esami di « chimica generale ed inorganica 1° e 2° » e di « fisica sperimentale 1° e 2° » debbono precedere gli esami di « chimica fisica 1° e 2° ».

L'esame di « chimica generale ed inorganica 1° » deve precedere l'esame di « mineralogia ».

Art. 52. — Viene aggiunto il seguente comma:

« Devonsi osservare le seguenti precedenze di esami:

Gli esami di « chimica generale ed inorganica » e di « chimica organica » debbono precedere l'esame di « fisiologia generale ».

L'esame di « zoologia » deve precedere l'esame di « anatomia comparata ».

L'esame di « chimica generale ed inorganica » deve precedere l'esame di « mineralogia ».

L'esame di « mineralogia » deve precedere l'esame di « geologia ».

Dopo l'art. 58. — Vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in scienze biologiche, con il conseguente spostamento della relativa numerazione degli articoli successivi.

Art. 59. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale e inorganica;
4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) chimica fisica;
2) biologia generale;
3) genetica
4) zoocultura (bachi, api, avi; coniglicoltura);
5) microbiologia;
6) parassitologia;
7) fisiologia vegetale;
8) geologia;
9) paleontologia;
10) statistica.

I corsi teorici, sia fondamentali, sia complementari, sono di regola integrati da esercitazioni pratiche, sul cui profitto ciascun insegnante stabilisce opportuni criteri di accertamento.

Art. 60. — Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica.

Per essere ammesso a conseguire la laurea in scienze biologiche lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.

Gli esami di « chimica generale ed inorganica » e di « chimica organica » debbono precedere l'esame di « fisiologia generale ».

L'esame di « zoologia » deve precedere quello di « anatomia comparata ».

Art. 61. — Per il conseguimento della laurea in scienze biologiche lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento di scienze biologiche concordato con un professore ufficiale della Facoltà.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno dieci giorni prima dell'esame di laurea insieme ai titoli dei tre argomenti scelti per la discussione, di cui all'art. 10.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve inoltre avere sostenuto con approvazione un colloquio di cultura generale nelle scienze biologiche davanti ad una commissione di tre professori ufficiali della Facoltà, fra cui il preside, possibilmente prima della assegnazione della tesi di laurea.

Art. 62. — L'esame di laurea comprende:

1) una prova pratica nella materia scelta per la tesi di laurea;

2) la discussione orale della prova pratica e della tesi di laurea;

3) la discussione orale di due sui tre argomenti scelti dal candidato, a norma dell'art. 10 del presente statuto.

Art. 121, relativo alla « Scuola di specializzazione sulle conserve alimentari di origine vegetale », il penultimo comma viene sostituito dal seguente:

« Materie prime destinate all'industria conserviera di origine vegetale — Legislazione delle conserve — Nuovi impianti — Assicurazioni — Contratti di lavoro — Contabilità di fabbrica — Conferenze di chimica organica — Conferenze varie e visite a fabbriche di conserve e di scatole ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, *n.* **616.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165, e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712, 27 aprile 1942, n. 467 e 24 ottobre 1942, n. 1439;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:

Art. 7. — E' aggiunto il seguente comma:

« Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia iscritto e non abbia ottenuto attestazioni di frequenza in almeno tre insegnamenti ».

Dopo l'art 17 — E' aggiunto il seguente nuovo articolo col relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art 18. — « Presso la Facoltà di giurisprudenza funziona un Seminario di applicazione forense disciplinato da un proprio regolamento interno approvato dalla Facoltà ».

Attuale art. 44. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari per il diploma in statistica è aggiunto quello di « biometria ».

Attuale art. 51. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono soppressi quelli di « storia della letteratura latina medioevale » e di « storia orientale antica », mentre è aggiunto quello di « lingua e letteratura ungherese ».

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« La Facoltà, ove lo ritenga opportuno, potrà controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi ».

Attuale art. 52. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in filosofia vengono soppressi quelli di « storia orientale antica » e di « biologia delle razze umane ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione della Facoltà ».

Attuale art. 55. — Al secondo comma le parole: « E' in potere del preside udito il parere della Facoltà di consentire ai laureati » sono sostituite dalle seguenti: « E' in potere della Facoltà di consentire ai laureati ».

Il penultimo ed ultimo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per gli studenti di cui è parola nei precedenti comma la Facoltà determina il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano degli studi.

Per gli studenti stranieri che intendono iscriversi alla Facoltà per conseguire la laurea in lettere o in filosofia, la Facoltà stabilisce a quale anno di studio debbono essere iscritti e quali insegnamenti debbono seguire e consiglia il piano di studi. La Facoltà giuridica del-

l'equipollenza o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero richiesti normalmente per l'ammissione alla Facoltà ».

Attuale art. 62. — E' soppresso il terzo comma.

Attuale art. 74. — All'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico biologico è aggiunto quello di chimica applicata (ai materiali da costruzione).

All'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico chimico fisico è aggiunto quello di « scienza dei metalli ».

Dopo l'attuale art. 75. — Viene aggiunto il seguente nuovo articolo col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 76. — « L'esame di mineralogia deve essere preceduto da quello di chimica generale ed inorganica parte 1ª. L'esame di esercitazioni di analisi chimica applicata, 4° anno, può essere sostenuto solo dopo aver superato quello di esercitazioni di analisi chimica quantitativa. L'esame di chimica organica industriale, deve essere preceduto da quello di esercitazioni di chimica organica e analisi organica.

Gli esami di scienza dei metalli, di elettrochimica e di fisica tecnica, debbono essere preceduti da quello di chimica fisica 1ª. L'esame di spettroscopia, può essere sostenuto solo, dopo superati, quelli di chimica fisica 1° e 2°.

Attuale art. 76. — All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in fisica sono aggiunti gli insegnamenti seguenti:

« Spettroscopia »;

« Fisica terrestre ».

Attuale art 77. — E' aggiunto il seguente comma: « Lo studente non può iscriversi al terzo anno di esercitazioni di fisica sperimentale senza aver prima superato gli esami di « esercitazioni di fisica sperimentale del 1° e 2° anno di corso ».

Attuale art 80. — All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di « spettroscopia ».

Attuale art. 82. — All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

« Geografia fisica »;

« Genetica ».

Attuale art 89. — E' soppressa l'espressione seguente contenuta nel quarto comma: « il candidato alla laurea in fisica e in matematica e fisica deve sostenere una prova pratica di fisica sperimentale ».

E' inoltre aggiunto il seguente comma: « gli studenti iscritti ai corsi per le lauree in scienze matematiche, in fisica e matematica e fisica debbono sostenere una prova di cultura alla quale sono ammessi dopo aver superato tutti gli esami speciali e prima della discussione della tesi di laurea.

La predetta prova consta a) per coloro che aspirano alla laurea in scienze matematiche, di una prova scritta consistente nella risoluzione di un problema di applicazione delle nozioni fondamentali impartite nei corsi di matematica del primo biennio; b) per coloro che aspirano alla laurea in fisica di una prova di laboratorio; c) per coloro che aspirano alla laurea in matematica e fisica della prova di cui alla lettera a) quando la loro tesi di laurea riguardi le scienze matematiche.

La Commissione esaminatrice è composta, in ogni caso, dai professori di ruolo delle discipline matematiche e fisiche ed ha facoltà di aggregarsi altri membri scelti fra gli insegnanti, a qualunque titolo, dei corsi nei quali i candidati hanno sostenuto degli esami.

La Commissione di laurea terrà particolarmente conto della prova di cultura nell'assegnare il voto di laurea.

Attuale art 95. — E' sostituito dal seguente:

« La direzione e la vigilanza del Seminario è affidata ai professori della Facoltà « uno dei quali viene scelto dal Consiglio della Facoltà come direttore per la durata di un biennio ».

Attuale art. 112. — Nel secondo comma sono soppresse le parole « e l'argomento di due tesine orali in materie diverse da quella della dissertazione scritta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1950

EINAUDI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 52. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1950, n. **617**.

Autorizzazione alla prelevazione di lire 1.800.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51.

Relazione del Ministro del tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 1.800.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1950-51.

Signor Presidente,

con il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le vengono inscritte lire 1.800.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'africa italiana per l'esercizio finanziario 1950-51, onde provvedere ad urgenti occorrenze relative all'Amministrazione fiduciaria della Somalia.

La detta Amministrazione fiduciaria è stata assunta in base all'accordo concluso a Ginevra il 27 gennaio 1950, epperò delle occorrenze relative non fu potuto tener conto nel progetto di bilancio del corrente esercizio, il quale all'epoca predetta trovavasi già in corso di presentazione al Parlamento.

La mancanza di un apposito fondo nelle nuove previsioni, ha messo l'Amministrazione fiduciaria nell'impossibilità di far fronte alle occorrenze anche più inderogabili, compreso il pagamento degli assegni al personale in servizio nel territorio della Somalia.

D'altra parte, l'esperimento della normale procedura legislativa, promossa dal Governo per l'assegnazione di fondi ad integrazione di quelli già autorizzati con legge 8 febbraio 1950, n. 12, onde sopperire alle più indilazionabili ulteriori necessità di detta Amministrazione, non ha potuto essere portato a tempestivà conclusione, dato il sopravvenuto periodo di ferie parlamentari.

Ricorrendo, quindi, le condizioni prescritte dall'art. 136 del vigente regolamento di contabilità di Stato, si fa luogo all'assegnazione della somma suddetta (intesa a mettere l'Amministrazione fiduciaria della Somalia in condizioni di sopperire almeno alle occorrenze più incombenti, nell'attesa che possano divenire operanti gli ulteriori stanziamenti da disporsi con legge), mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà recata dall'art. 42 della legge di contabilità, approvata con il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione suddetta, la somma di che trattasi dovrà essere erogata, mediante contabilità speciale, conformemente a quanto disposto *per i fondi già destinati* all'Amministrazione in parola, con la richiamata legge 8 febbraio 1950, n. 12. Di tale necessità si è tenuto conto nella formulazione della denominazione del capitolo al quale essa somma viene inscritta.

Il Ministro per il tesoro: PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 28 luglio 1950, n. 577 e 10 agosto 1950, n. 602;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, è autorizzata la prelevazione di L. 1.800.000.000 che si inscrivono al capitolo di nuova istituzione n. 51-*bis* « Somma da erogare nei modi di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 8 febbraio 1950, n. 12, per le spese inerenti all'assunzione ed al funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per lo stesso esercizio finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a By di Allomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1950
Atti del Governo, registro n. 35, *foglio n.* 63. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1950, n. **618.**

Soppressione del Consolato di 1ª categoria in Wellington (Nuova Zelanda) ed istituzione, nella stessa sede, di una Legazione.

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppresso il Consolato di 1ª categoria in Wellington (Nuova Zelanda) e viene istituita, nella stessa sede, una Legazione.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1950, n. **619.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di Sant'Agostino, con sede nel comune di Recanati (Macerata).

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di Sant'Agostino, con sede nel comune di Recanati (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1950

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1950.

Segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1959 nominativi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 dicembre 1949, n. 905, concernente la emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1959;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 successivo, contenente le norme della emissione dei buoni stessi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi rappresentanti buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1959;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi rappresentanti buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1959, emessi in forza della legge 17 dicembre 1949, n. 905, sono stampati su carta filigranata bianca in rilievografia e litografia nel prospetto e in litografia nel rovescio.

La filigrana è costituita da losanghe a linee ondulate in chiaro, intercalate da losanghe angolari in scuro.

Art. 2.

Ciascun titolo si compone di una matrice-ruolo, che, al momento del rilascio del certificato, viene distaccata dal corpo del titolo lungo una lista di separazione su cui è stampata la leggenda « Repubblica Italiana » due volte ripetuta, in carattere corsivo maiscolo; da un foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1959 e la indicazione dei titoli al portatore che il certificato sostituisce; da un foglio con diciotto tagliandi.

Art. 3.

Il prospetto della matrice-ruolo reca indicati il numero di iscrizione del certificato, *il nome del titolare* della rendita, il capitale nominale, in numeri ed in lettere, la rendita semestrale, la tesoreria pagatrice, la data ed il numero di posizione, nonchè un prospetto, limitato da una cornice rettangolare, comprendente dieci compartimenti, numerati da uno a dieci, per l'applicazione del bollo a calendario della tesoreria che effettua il *pagamento delle rate semestrali d'interesse.* Il compartimento numero uno è annullato, perchè la corrispondente rata di interesse al 1° ottobre 1950 è stata corrisposta all'atto della sottoscrizione.

Il rovescio della matrice-ruolo reca, in alto, una tabellina per le annotazioni relative al pagamento di premi, nonchè, in basso, altri otto compartimenti, numerati da undici a diciotto, per l'applicazione del bollo a calendario della tesoreria che effettua il pagamento delle rate semestrali d'interesse.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice a motivi simmetrici che si ripetono, interrotta, agli angoli, da una formella quadrata con fiore stilizzato, in alto, da una formella rettangolare con motivo ornamentale e, in basso, da altra formella rettangolare con la leggenda, su fondo a tratteggio trasversale, « B.T.N. 5 % 1959 ».

Entro la cornice, su fondino a motivi simmetrici, ripetuti innumerevoli volte, è stampata una grande composizione ornamentale, con al centro l'effigie di Cristoforo Colombo, sormontata da due cartocci, su cui si leggono le parole « Repubblica Italiana ».

Al di sotto della composizione ornamentale sono stampate, dall'alto in basso, le seguenti leggende: « Direzione Generale del Debito Pubblico — Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi scadenti il 1° aprile 1959 — Legge 17 dicembre 1949, n. 905 — Certificato N. — Capitale nominale L. — Interesse annuo L. — Interesse sem. L. — Certificato nominativo — Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di Lire fruttante l'interesse annuo di Lire con godimento dal a favore di — (Veggansi annotazioni a tergo). Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo — Roma, — Il Direttore Generale — Visto per la Corte dei Conti — Il Capo divisione — Posizione N. (4ª Serie) » — Al centro in alto, al di sopra delle parole « certificato nominativo », in apposito spazio a fondo bianco, è impresso il bollo a secco dello Stato con la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio del corpo del titolo comprende uno spazio riservato per le annotazioni, nonchè una tabellina per le indicazioni relative al pagamento di premi.

Art. 5.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro novennali 5 % 1959, limitato da una cornice a motivi simmetrici che si ripetono e su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, reca le seguenti diciture: « 1 I buoni concorrono annualmente, per ogni serie di dieci miliardi nominali, ad un premio di dieci milioni, a quattro premi di cinque milioni ciascuno, a venti premi di un milione ciascuno, da sorteggiarsi entro il febbraio di ogni anno. — 2 I titoli, i premi e le rate di interessi sono esenti da ogni imposta presente e futura. — 3 Il pagamento degl'interessi semestrali, alle scadenze 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno, viene effettuato dalle Sezioni di tesoreria provinciale su presentazione del titolo e distacco da esso dei tagliandi maturati e non prescritti. La prescrizione degli interessi è quinquennale. — 4 I premi sono pagati esclusivamente dalla Direzione Generale del Debito Pubblico, contro deposito, presso qualunque Sezione di tesoreria, del titolo vincente, corredato da apposita domanda. Essi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla loro pagabilità, fissata dal 1° aprile successivo ai sorteggi ».

Il rovescio di detto foglio comprende una tabella per la indicazione, per serie e numeri di iscrizione, dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 6.

Il foglio dei tagliandi è composto di diciotto tagliandi ripartiti su due colonne di nove tagliandi ciascuno numerati dall'esterno verso l'interno e dal basso verso l'alto, a cominciare dal numero due con scadenza 1° aprile 1951, fino al numero diciotto, con scadenza 1° aprile 1959. Il tagliando n. 1, di scadenza 1° ottobre 1950, non è stampato e reca diagonalmente la leggenda « Annullato », perchè la relativa rata d'interessi è stata corrisposta anticipatamente all'atto della sottoscrizione.

Il prospetto di ciascun tagliando è limitato da una cornicetta lineare rettangolare, comprendente un fondino a motivi simmetrici ripetuti innumerevoli volte, su cui, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana — Debito Pubblico — Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, scad. 1959 — Tagliando di scadenza (vi è indicata la data di scadenza) dell'importo di L. relativo al certificato N. — Il presente tagliando deve essere staccato dall'ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra è stampato il numero progressivo del tagliando e, verticalmente, sul lato destro, è riportata la dicitura « L. 17 dicembre 1949, n. 905 ». In uno spazio circolare a fondo bianco, sulla destra del tagliando è impresso un piccolo bollo a secco dello Stato, con leggendina circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Nel rovescio di ciascun tagliando, contenuta in una cornicetta lineare rettangolare, è stampata una composizione a forma di losanga, con al centro il numero progressivo del tagliando, e su cui è sovrastampata la leggenda: « 5 % B.T.N. 1959 5 % ».

Il tagliando n. 1 è annullato anche sul rovescio del foglio.

Art. 7

I fondini del prospetto del titolo, le losanghe del rovescio ed i numeri pregressivi dei compartimenti semestrali sono stampati in colore viola pallido; le cornici e le composizioni del prospetto in coloro grigio scuro; le leggende in nero.

Art. 8.

Il modello dei titoli nominativi considerati negli articoli che precedono, munito del visto di approvazione, è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1950
Registro Tesoro n. 11, *foglio n.* 328

(3719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena è vacante la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3739)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1950-9 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Frassinello Olivola e Vignale (Alessandria), della estensione di ettari 360, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada provinciale Ottiglio e strada comunale Frassinello-Stramba;

ad *est*: strada privata Gallori;

a *sud* torrente Rotaldo;

ad *ovest*: strada comunale Confregia.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna), della estensione di ettari 396, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: rio da località Casetta;

ad *est*: rio e strada comunale di Paderno;

a *sud*: rio e scorciatoia dalla strada comunale di Paderno fino al fiume Reno;

a *ovest*: fiume Reno.

Per il periodo 10 agosto 1950-9 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Asti e Portocomaro (Asti), della estensione di ettari 560 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sulla comunale Valfea, cascina Grilletto per la vicinale cascina Desderi, Cascinetta, Casarone, Casotto Paulinetto fino alla provinciale per Casale; per detta fino all'altezza della valle di Bandolo, segue la vicinale per cascina Bertolini, Cimitero vecchio di Migliandolo, frazione Cornapò, cascina Giordano sino a San Defendente, segue per cascina Madonnina, cascinotto Bernardi, cascina Inquisitore, cascina Giardina, cascina Castella, cascina Ferraris fino a congiungersi col punto di partenza sulla comunale Valfea in prossimità di cascina Grilletto.

Per il periodo 10 agosto 1950-9 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Varzi (Pavia), della estensione di ettari 800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale Colletta-Cavagnolo-Albareto-Spessa, indi segue il fosso sino in località rio Reponse Inferiore. Da questo punto, fino a Rosara, segue la strada « delle Due Cascine » da Rosara sino alla cascina Cornà segue la strada comunale di Fontana Riganza. Dalla cascina Cornà al rio Reganzo segue la strada detta « Delle Fraccie »;

a *est*, rio Reganzo sino a raggiungere la strada provinciale per Bobbio;

a *sud*: strada provinciale Voghera-Bobbio;

a *ovest*: torrente Lanzola sino al ponte di Colletta.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Galliera (Bologna), della estensione di ettari 417, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: fiume Reno da Predio Stagno a C. Zabini;

ad *est*: strada comunale da C. Zabini a Madonna della Coronella;

a *sud*: fosso Riolo da Madonna della Coronella a Galliera Vecchia;

ad *ovest*: strada comunale da Galliera Vecchia al fiume Reno.

(3705)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 143

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 agosto 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,50
» Firenze	624,75	143,50
» Genova	624,85	143,50
» Milano	624,83	143,675
» Napoli	624,80	142,70
» Palermo	624,80	144 —
» Roma	624,79	143,80
» Torino	624,825	143,50
» Trieste	624,82	143,50
» Venezia	624,80	143,65

Media dei titoli del 23 agosto 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,825
Id. 3,50 % 1902	68,80
Id. 3 % lordo	50 —
Id. 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	69,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,775
Id. 5 % 1936	92,775
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,975
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,30
Id. 5 % convertiti 1951	100,10
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 23 agosto 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 143,74

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,30	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1950

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950, Serie 2ª, n. 600 di L. 10.000 (capitale nominale) e Serie 3ª, numero 631, di L. 3000, intestati ad Almanza Innocenza fu Nicolò, moglie di Galfano Rosario fu Giovanni domic. a Marsala, col vincolo dotale e col pagamento degli interessi in Trapani.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 12 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1537)

Accreditamento di agenti di cambio

Si comunica che, con decreti del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1949, sono stati accreditati per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso questa Direzione generale, i signori Lamberto Anastagi, Franco Ballarini, Mario Fogliani e Giuseppe Paoncelli, agenti di cambio residenti ed esercenti in Roma.

Roma, addì 7 agosto 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3701)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centosette posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, registro n. 36 Interno, foglio n. 166, con cui è stato indetto un concorso per esami a centosette posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza;

Ritenuto che occorre nominare la Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a centosette posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza è costituita come segue:

Presidente

Bozzi dott. Aldo, consigliere di Stato.

Componenti:

Bocci dott. prof. Mario, consigliere della Corte dei conti;

Biscotti dott. Domenico, sostituto procuratore generale di Corte d'appello;

Santoro comm. Leone Ferdinando, ispettore generale di pubblica sicurezza, capo divisione personale di pubblica sicurezza;

Tedesco dott. Pietro, vice-prefetto, capo divisione servizi tecnici.

Il consigliere Matarese dott. Pasquale, addetto alla Divisione personale di pubblica sicurezza eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1950

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1950
Registro Interno n. 25, *foglio n.* 229, — VILLA

(3742)

Diario delle prove scritte del concorso a centosette posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 15 dicembre 1949.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, registro n. 36 Interno, foglio n. 166, col quale è stato indetto un concorso per esami a centosette posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza;

Ritenuto che occorre stabilire i giorni in cui dovranno aver luogo le quattro prove scritte d'esame;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, ed il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595 recanti modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione statale;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a centosette posti di volontario vice commissario aggiunto di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 15 dicembre 1949, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 1, nei giorni 27, 28, 29 e 30 settembre 1950, alle ore otto.

Roma, addì 12 luglio 1950

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(3743)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.